



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 78

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER L'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO RESO DAL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA) R.G. N. 558/2020 SU RICORSO DELLA SOCIETA' GOLEM MALTA L.T.D..

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **NOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **11,15** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

Assenti:

DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOCCA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER L'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO RESO DAL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA) R.G. N. 558/2020 SU RICORSO DELLA SOCIETA' GOLEM MALTA L.T.D..

IL SINDACO

Premesso che in data 27.07.2020 è stato notificato il decreto ingiuntivo R.G. n. 558/2020 reso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA) su ricorso della società Golem Malta l.t.d., con cui si ingiunge al Comune di Pisciotta il pagamento di euro 9.925,00, oltre gli interessi ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/02 e le spese del procedimento;

Valutata l'opportunità di costituirsi in giudizio per proporre opposizione avverso il suddetto decreto, sussistendone nel caso di specie i relativi presupposti di fatto e di diritto;

Dato atto che la struttura organizzativa del Comune non dispone di un legale interno e ritenuto pertanto opportuno nominare un patrocinatore legale;

Visto l'articolo 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - a. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e s.m.i., servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
3. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
4. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri";

Dato atto che:

- Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, aderendo all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ha evidenziato, nelle Linee Guida n. 12 relativamente all'Affidamento dei servizi legali, che il singolo incarico affidato ad un legale costituisce contratto d'opera professionale e non appalto, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016;
- Ai sensi dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Dato atto che l'Amministrazione ha verificato la disponibilità dell'avv. Giovanni Chirico, con studio legale in via Nazionale, in Omignano (SA), ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per il Comune di Pisciotta nella vertenza giudiziaria in parola e ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico di patrocinio legale alla suddetto professionista;

Preso atto del preventivo richiesto al legale sopra menzionato, il quale prevede quale corrispettivo a titolo di competenze professionali la somma complessiva di euro 2.291,65, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca per l'importo di euro 145,50;

Evidenziato che l'ammontare delle competenze professionali, così come determinato, è stato oggetto di una rimodulazione da parte del legale interpellato, il quale, tenendo conto delle esigenze dell'Ente di contenimento della spesa, ha applicato una riduzione del 30% sul compenso tabellare come quantificato nel rispetto dei minimi tariffari di cui al DM n. 55/2014;

Ritenuto, pertanto, il preventivo di spesa congruo e conveniente per il Comune;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione finanziario corrente, per l'importo della spesa prevista;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto comunale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Richiamato tutto quanto riportato in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- Di **proporre**, per le motivazioni esposte in premessa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, opposizione avverso il decreto ingiuntivo R.G. n. 558/2020 reso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA) su ricorso della società Golem Malta l.t.d;
- Di **conferire**, alle condizioni economiche specificate in premessa, l'incarico di patrocinio legale all'avvocato Giovanni Chirico, con studio legale in via Nazionale, in Omignano (SA), autorizzando a tal fine il Sindaco alla sottoscrizione del mandato;

- Di **impartire** al Responsabile del Servizio, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono qui integralmente richiamate, l'atto di indirizzo di procedere a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale, ivi compreso l'impegno di spesa;
- Di **dichiarare**, vista l'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Il Sindaco
On. Ettore Liguori

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Francesca Faracchio

Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000):
FAVOREVOLE

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Sartori



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed economica della proposta di deliberazione, espresso dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;


Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 16.09.2020



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09.09.2020

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 16.09.2020



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 16.09.2020

